

La stagione delle tasse Il Fisco addosso

Pronto il 730 precompilato, ma si potrà inviare solo dal 20 maggio. Prima si fa, prima arrivano i rimborsi. La scadenza è il 30 settembre. Le novità e le date da ricordare

di **STEFANO POGGI LONGOSTREVI***

Undici tappe, un lungo percorso di passione, ma con il nuovo modello Super-semplificato il 730 dovrebbe essere più agevole per chi utilizza il fai da te sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Inoltre, da quest'anno, nel 730 possono essere indicati anche gli immobili esteri e le attività finanziarie e i redditi di capitale di fonte estera da assoggettare a imposta sostitutiva che, fino all'anno scorso, obbligavano a compilare i quadri RW e RM del modello Redditi PF.

Benvenuti nella maratona delle tasse. Quella che è iniziata il 30 aprile, con la visualizzazione del proprio modello 730 precompilato, prosegue da lunedì 20 maggio prima data utile per l'accettazione, modifica ed invio del 730 (come stabilito dall'Agenzia delle Entrate con provvedimento del 29 aprile) e si concluderà il 16 dicembre, scadenza per il versamento del saldo Imu. Ci sono tappe impegnative e molto onerose, come il 17 giugno quando si versa l'acconto Imu 2024, o lunedì 1° luglio (pagamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi PF delle persone fisiche senza partita Iva).

Una buona notizia per i titolari di partita Iva: quest'anno la scadenza per il pagamento del saldo 2023 e primo acconto 2024 è spostata direttamente al 31 luglio, senza maggiorazioni.

E altre tappe meno onerose, ma sempre insidiose, come quelle dedicate alla trasmissione del modello 730 (30 settembre per l'invio diretto dal contribuente o tramite Caf o professionista) o del modello Redditi PF (entro il 15 ottobre, termine molto anticipato rispetto al 30 novembre dello scorso anno). La stagione delle tasse sarà faticosa per noi, ma decisamente ricca per le casse dello Stato, delle Regioni e dei Comuni. I principali appuntamenti sono indicati nel grafico.

Dipendenti e pensionati

Possono utilizzare il modello semplificato i dipendenti, pensionati e collaboratori che, oltre alla retribuzione o alla pensione, devono dichiarare uno o più dei seguenti redditi:

- 1) da terreni e/o fabbricati, anche dati in affitto;
- 2) da lavoro autonomo occasionale (senza partita Iva) o per diritti d'autore;
- 3) redditi di capitale non soggetti alla ritenuta d'imposta;
- 4) redditi diversi (cessioni di terreni edificabili, at-

tività commerciali occasionali, redditi di fabbricati esteri);

5) alcuni redditi assoggettabili a tassazione separata (esempio rimborsi di imposte e/o spese dedotte o detratte in anni precedenti).

Possono presentare il 730, anche in assenza di un sostituto d'imposta che può effettuare il conguaglio direttamente in busta paga (ad esempio le colf di datori di lavoro privati), i contribuenti che nel 2023 hanno percepito redditi di lavoro dipendente o pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

In tal caso il 730 va presentato con il fai da te online, oppure ad un Caf o a un professionista e il rimborso viene eseguito direttamente dall'Agenzia delle Entrate, ma se dal 730 emerge un debito va versato con il modello F24 dal contribuente, non avendo un sostituto d'imposta. Il modello 730 può essere utilizzato anche dagli eredi per dichiarare i redditi 2023 di una persona deceduta nel 2023 o nel 2024 purché quest'ultima avesse i requisiti richiesti per presentare la dichiarazione semplificata.

Gli esclusi

Devono invece compilare obbligatoriamente il modello Redditi PF:

- 1) i titolari di partita Iva che esercitano attività artistiche o professionali, anche in forma associata, o anche se rientranti nel regime degli ex «minimi» o dei forfettari;
- 2) chi ha redditi d'impresa o di partecipazione in società di persone;
- 3) i contribuenti non residenti in Italia nel 2023 e/o nel 2024;
- 4) i contribuenti, come i venditori porta a porta, che devono presentare anche una tra le dichiarazioni Iva e 770;
- 5) i titolari di alcune tipologie di redditi «diversi» (cessione di aziende);



6) gli eredi se la persona deceduta era tenuta a presentare il modello Redditi PF.

Da quest'anno le scadenze per il versamento delle imposte risultanti dal modello Redditi PF sono differenziate. I termini sono i seguenti:

- 1° luglio (il 30 giugno è domenica) per le persone fisiche senza partita Iva;
- 31 luglio per i titolari di partita Iva.

Confermata la possibilità dei tempi supplementari, cioè la possibilità di pagare le imposte con la maggiorazione dello 0,4% entro il 31 luglio senza partita Iva, o entro il 30 agosto per chi ha partita Iva. Lo 0,4% di maggiorazione per un mese di ritardo è un tasso molto alto e che sarebbe giusto ridurre.

**Associazione italiana dottori commercialisti*

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La lista degli esonerati

Chi può dormire sonni tranquilli

Ecce chi può saltare l'appuntamento annuale con la dichiarazione dei redditi. È esonerato chi nel 2023 ha avuto soltanto:

- 1) redditi da fabbricati e/o terreni non superiori a 500 euro;
- 2) redditi catastali da abitazione principale e pertinenze non soggette a Imu (box, cantina) o da altri fabbricati non locati (salvo quelli nel medesimo comune dell'abitazione principale), quale che sia il loro importo;
- 3) redditi di lavoro dipendente o pensione, corrisposti da un unico soggetto che ha effettuato le ritenute o da più soggetti ma conguagliati da uno di essi;
- 4) redditi di lavoro dipendente e assimilati o pensione, anche se corrisposti da più datori di lavoro e non conguagliati, non superiori a 8.176 euro complessivi (o 8.500 euro totali se c'è la pensione) se il periodo di lavoro o pensione è durato l'intero anno;
- 5) solo redditi esenti (pensioni di guerra, rendite Inail, indennità di accompagnamen-

to, ecc.) o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva (interessi su titoli di Stato, dividendi da azioni non qualificate);

- 6) redditi da assegni periodici di separazione o divorzio non superiori a 8.500 euro complessivi.

Anche in caso di esonero, la dichiarazione può comunque essere presentata, ed è consigliabile farlo, per indicare gli oneri deducibili o detraibili ed ottenere il rimborso delle imposte pagate o delle ritenute d'acconto subite nel corso del 2023.

Sono esonerati dalla dichiarazione anche i contribuenti che hanno redditi di qualsiasi tipologia (eccetto quelli derivanti da attività con partita Iva) se l'Irpef dovuta, al netto delle ritenute, delle detrazioni per carichi di famiglia e di lavoro o pensione, non supera i 10,33 euro.

S. P. L.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il giro di vite

Figli, detrazioni addio per gli under 21

Poche, e non tutte favorevoli, le novità che costellano il modello 730/2024 per i redditi 2023. Vediamole.

Per l'intero anno d'imposta 2023 le detrazioni per i figli a carico spettano solo per quelli con 21 anni o più, i limiti di reddito sono invariati (4.000 euro fino a 24 anni, poi 2.841). Non sono più previste detrazioni per i figli minorenni e maggiorazioni per i disabili che sono state sostituite dell'assegno unico. I dati dei figli minorenni vanno comunque indicati nel prospetto dei familiari a carico per continuare a fruire delle altre detrazioni.

Per le spese rientranti nel Super bonus per gli interventi di riqualificazione energetica, quelli antisismici o di installazione di impianti fotovoltaici effettuati su unità immobiliari residenziali e su parti comuni condominiali, sostenute nel 2023 e a condizione che non si sia ceduto il credito o non si sia optato per lo sconto in fattura, si applica la detrazione del 90% e non più quella del 110%. Per le spese sostenute nel 2022 e

non indicate nella dichiarazione dei redditi di tale anno, si può ora optare per la ripartizione allungata in 10 rate, anziché in 4, per evitare di perdere parte degli sconti superiori all'imposta dovuta. Per le spese sostenute per interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti (come installazione di ascensori e montacarichi, interventi di rimozione di barriere architettoniche) spetta anche per il 2023 la detrazione del 75% del limite di spesa calcolato in funzione del tipo di edificio.

Giro di vite per il bonus mobili: per il 2023 il limite di spesa massimo su cui calcolare la detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, scende a 8.000 euro. La detrazione spetta nella misura del 50%, da ripartire in 10 rate annuali.

S. P. L.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

